

La sostenibilità nel diritto internazionale: spunti dalla prassi più recente*

Carlo Focarelli

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Capitalismo, «limiti dello sviluppo» e *green economy*. - 3. Il «principio responsabilità». - 4. Accordo di Parigi del 2015 e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. - 5. La prassi giurisprudenziale più recente sul diritto all'ambiente salubre. - 6. Sostenibilità, neoliberalismo e volontà di potenza. - 7. Conclusione.

1. Premessa

Il principio della sostenibilità è oggi certamente uno dei principi cardine del discorso pubblico sia in termini giuridici che extra-giuridici. Basti pensare, per l'Italia, alla recentissima legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, in vigore dal 9 marzo 2022, che ha accolto il principio all'art. 9 Cost. come segue: «La Repubblica [...] [t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Nel diritto internazionale, a parte qualche voce che fa risalire il principio addirittura alle più antiche civiltà umane come «una delle più antiche idee nel patrimonio dell'umanità»¹, l'opinione più diffusa lo riconduce ad uno sviluppo che inizia alla fine del XIX sec.².

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a *double blind peer review*.

¹ ICJ, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, sentenza del 25 settembre 1997, [opinione individuale del giudice Weeramantry](#), p. 107-108 («*Sustainable development is thus not merely a principle of modern international law. It is one of the most ancient of ideas in the human heritage. Fortified by the rich insights that can be gained from millennia of human experience, it has an important part to play in the service of international law*»).

² Il principio è stato ampiamente dibattuto, sotto l'aspetto de "L'interesse delle future generazioni nel diritto internazionale e dell'Unione europea" al XXVI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, [i cui lavori si sono svolti il 9-10 giugno 2022 e sono reperibili online all'indirizzo \[sidi-isi.org\]\(http://sidi-isi.org\)](#). La letteratura è molto vasta, indichiamo soltanto alcune opere generali più recenti: D. Freestone (ed.), *Sustainable Development and International Environmental Law*, Cheltenham, 2018; A. Shawkat – J.H. Bhuiyan – J. Razzaque (eds.), *International Natural Resources Law, Investment and Sustainability*, London/New York, 2018; C. Gammage - T. Novitz,

Nel diritto internazionale il principio ha in effetti almeno tre significati diversi, in parte sovrapposti: (1) in senso ristretto, dalla fine del XIX sec. fino agli anni '70 del XX sec., in particolare nella prassi degli accordi sulle zone internazionali di pesca, come sfruttamento ottimale delle risorse biologiche e in generale delle risorse naturali rinnovabili, inteso come il massimo sfruttamento compatibile con la capacità biologica di rigenerazione delle risorse (*maximum sustainable yield*, MSY); (2) in senso più lato, a partire dagli anni '70 del XX sec., come rispetto dei limiti ecologici sulla crescita economica, che ha trovato un riscontro in diversi atti internazionali, giuridicamente non vincolanti; (3) in senso ancora più ampio, a partire dagli anni '80 del XX sec., come sviluppo sostenibile, che è stato accolto sia da un gran numero di trattati sia da istituzioni internazionali, e si è così passati dall'idea del rispetto di *limiti fissi e inevitabili* alla crescita nel significato *sub* (2) all'idea di un *bilanciamento* fra priorità ambientali, sociali ed economiche egualmente valide e plausibili. Inteso come «sviluppo sostenibile» il principio è oggi uno dei più importanti nell'agenda internazionale e nel diritto internazionale³.

Del principio dello «sviluppo sostenibile», in particolare, si è iniziato a parlare negli anni '70 del secolo scorso in atti giuridicamente non vincolanti. Il rapporto Brundtland *Our Common Future* del 1987 lo definiva come «lo sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni»⁴. Il principio è stato poi inserito nei principi n. 3 e n. 4 della Dichiarazione di Rio sul diritto e lo sviluppo del 1992⁵, che lo ricollega anche

Sustainable Trade, Investment and Finance: Toward Responsible and Coherent Regulatory Frameworks, Cheltenham, 2019; X. Wang, *The Right to Development: Sustainable Development and the Practice of Good Governance*, Leiden/Boston, 2019; S. Irudaja Rayan, D. Baral (eds.), *Development, Environment and Migration: Lessons for Sustainability*, London/New York, 2020; N. Roorda (ed.), *Fundamentals of Sustainable Development*, London-New York, 2021; W. Huck (ed.), *Sustainable Development Goals*, Baden-Baden, 2022.

³ Per un'analisi approfondita dei tre significati esposti nel testo, e delle relative fasi storiche, v. S. Wood, *Sustainability in International Law*, in *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*, Oxford, 2009.

⁴ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987, in *un.documents.net*, II.1, par. 27 («*Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»).

⁵ «*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*» (principio 2), «*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it*» (principio 3).

allo «sviluppo umano»⁶ quando afferma, al principio n. 1, che «gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo sostenibile». Si può notare che un accenno al principio fu inserito, in tutt'altro contesto, già in apertura del preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 1945 laddove i contraenti si dicono «decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra» (*determined to save succeeding generations from the scourge of war*).

Nella giurisprudenza il principio dello sviluppo sostenibile è stato richiamato in più occasioni, ad esempio dalla Corte internazionale di giustizia nel parere del 1996 sulle *Armi nucleari*⁷, nella sentenza del 1997 sul *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros*⁸ nonché nell'ordinanza del 13 luglio 2006 e nella sentenza del 2010 sulle *Cartiere sul fiume Uruguay*⁹. Tra i giudici interni spicca

⁶ «Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature» (principio 1). Sul principio dello «sviluppo umano» v. C. Focarelli, *Economia globale e diritto internazionale*, Bologna, 2016, par. 63.

⁷ ICJ, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, [parere consultivo dell'8 luglio 1996](#), par. 29 («The Court recognizes that the environment is under daily threat and that the use of nuclear weapons could constitute a catastrophe for the environment. The Court also recognizes that the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn. The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environments»).

⁸ ICJ, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, [sentenza del 25 settembre 1997](#), par. 53, 140 («Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the effects upon the environment. Owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind – for present and future generations – of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable developments»).

⁹ ICJ, *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, [ordinanza del 13 luglio 2006](#), par. 80 («Whereas the present case highlights the importance of the need to ensure environmental protection of shared natural resources while allowing for sustainable economic development; whereas it is in particular necessary to bear in mind the reliance of the Parties on the quality of the water of the River Uruguay for their livelihood and economic development; whereas from this point of view account must be taken of the need to safeguard the continued conservation of the river environment and the rights of economic development of the riparian States»); [sentenza del 20 aprile 2010](#), par. 75-76.

la sentenza del 1993 nel caso *Minors Oposa* della Corte suprema delle Filippine¹⁰.

In dottrina, nonostante l'ottimismo di alcuni¹¹, e la tesi di altri secondo cui si tratterebbe di un «meta-principio» corrispondente ad una «norma interstiziale»¹², oppure di un principio generale di diritto riconosciuto dalle nazioni civili ai sensi dell'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia¹³, è dubbio che il principio sia parte del diritto internazionale generale.

La portata del principio di sostenibilità è oggi molto vasta e dovremo necessariamente limitarci ad alcuni aspetti, che riguarderanno soprattutto la protezione ambientale e la prassi giudiziaria più recente che usa a fini ambientali le norme internazionali sui diritti umani. La tesi che sosterrò è che la sostenibilità può diventare «sostenibile» solo con un cambio di rotta quanto meno sul piano del sistema economico globale. Inquadreremo anzitutto il problema nel suo più recente contesto economico; analizzeremo poi il c.d. «principio responsabilità», teorizzato da Hans Jonas nel 1979, che costituisce lo sfondo etico-teorico del principio di sostenibilità; passeremo quindi ad esaminare alcuni aspetti di norme internazionali rilevanti in materia di protezione ambientale, come l'Accordo di Parigi del 2015, e una serie di casi della giurisprudenza più recente che usa le norme internazionali sui diritti umani a fini di protezione ambientale. Concluderemo che il discorso giuridico sulla sostenibilità è poco credibile senza ridiscutere il sistema economico globale.

¹⁰ Corte suprema delle Filippine, [sentenza del 30 luglio 1993](#), p. 185, 187 s. («*Petitioners minors assert that they represent their generation as well as generations yet unborn. We find no difficulty in ruling that they can, for themselves, for others of their generation and for the succeeding generations, file a class suit. Their personality to sue on behalf of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational responsibility insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concerned. [...] Such a right [...] concerns nothing less than self-preservation and self-perpetuation [...] the advancement of which may even be said to predate all governments and constitutions. As a matter of fact, these basic rights need not even be written in the Constitution for they are assumed to exist from the inception of humankind*»).

¹¹ P.J. Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2003, p. 254.

¹² V. Lowe, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in A.E. Boyle - D. Freestone (eds.), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999, p. 19 ss.

¹³ M. Montini, *Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, 2015, p. 56.

2. Capitalismo, «limiti dello sviluppo» e *green economy*

Il problema dei limiti della crescita economica nel sistema capitalistico in relazione alla concomitante crescita della popolazione mondiale è stato affrontato, in termini di «limiti dello sviluppo», in un famoso rapporto pubblicato nel 1972, commissionato al *Massachusetts Institute of Technology* (MIT, con sede a Cambridge nel Massachusetts) dal Club di Roma, un'associazione internazionale fondata nel 1968 con il fine di individuare e studiare i principali problemi dell'umanità (la cui prima riunione si svolse a Roma, da cui il nome)¹⁴. Il rapporto, al quale conviene fare un cenno, tracciava previsioni sulle conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e la stessa sopravvivenza della specie umana. La sua tesi era nel senso che la crescita economica non può continuare indefinitamente data la limitata disponibilità di risorse naturali e la limitata capacità del pianeta di assorbire gli inquinanti¹⁵. Dopo un primo aggiornamento nel 1992 con il titolo *Beyond the Limits*¹⁶, il rapporto è stato riaggiornato nel 2004 con il titolo *Limits to Growth: The 30-Year Update*, che ricalcolava e sostanzialmente confermava i risultati precedenti¹⁷. La tesi sostenuta nel rapporto si collocava storicamente sulla scia del celeberrimo libro di T. Malthus del 1798 sul «principio di popolazione», secondo cui, mentre la popolazione cresce con tasso geometrico, la produzione di cibo, date le risorse terrestri finite, cresce aritmeticamente per cui il futuro sarebbe stato di disoccupazione e fame a meno che non si fossero controllate le nascite¹⁸. Sulla stessa scia si collocava il libro del biologo P.R. Ehrlich *The Population Bomb*, pubblicato nel 1968, il cui prologo è netto nel senso che «[t]he battle to feed all of humanity is over»¹⁹.

Il rapporto del 1972 fu subito fortemente criticato, soprattutto dagli economisti, a causa di alcuni presunti errori di calcolo (compiuto attraverso

¹⁴ Cfr. clubofrome.org.

¹⁵ D.H. Meadows *et al.*, *The Limits to Growth*, New York, 1972, reperibile online in donellameadows.org, trad. it. *I limiti dello sviluppo*, Milano, 1972.

¹⁶ D.H. Meadows *et al.*, *Beyond the Limits*, Post Mills, Vt., 1992, trad. it. *Oltre i limiti dello sviluppo*, Milano, 1992.

¹⁷ D.H. Meadows *et al.*, *Limits to Growth: The 30-Year Update*, Post Mills, Vt., 2004, trad. it. *I nuovi limiti dello sviluppo*, Milano, 2006.

¹⁸ T. Malthus, *An Essay on the Principle of Population As It Affects the Future Improvement of Society*, London, 1798, reperibile online in archive.org, trad. it. *Saggio sul principio di popolazione*, Torino, 1977.

¹⁹ P.R. Ehrlich, *The Population Bomb*, New York, 1968, p. xi-xii («The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s hundreds of millions of people will starve to death in spite of any crash programs embarked upon now [...] Nothing could be more misleading to our children than our present affluent society [...] We are today involved in the events leading to famine and ecocatastrophe; tomorrow we may be destroyed by them. Our position requires that we take immediate action at home and promote effective action worldwide. We must have population control

una simulazione su computer con la tecnologia dell'epoca) e della mancata considerazione del progresso tecnologico come fattore che avrebbe potuto superare alla finitezza delle risorse, e poi anche alla luce della realtà successiva che non avrebbe confermato le previsioni²⁰. Altri commentatori hanno invece sostenuto che le previsioni del rapporto si sono sostanzialmente realizzate²¹. In ogni caso il dibattito sui limiti dello sviluppo è rimasto attuale e, sia pure in circostanze oggi in parte diverse, si è sostenuto che quel rapporto è per certi aspetti persino più attuale oggi che all'epoca della sua pubblicazione²², come dimostrerebbe l'enciclica papale *Laudato si'* del 2015 sulla «cura della casa comune»²³. La questione dei limiti della crescita resta comunque centrale per la realizzazione di un'economia globale «sostenibile» e «responsabile»²⁴. Si è parlato altresì di «limiti planetari» (*planetary boundaries*) che «non vanno trasgrediti» per il mantenimento del «sistema Terra» nella direzione dello «sviluppo umano»²⁵.

Negli ultimi anni il principio dello sviluppo sostenibile è stato «rimodernato» alla luce delle nuove tendenze a favore della c.d. *green economy* affermatesi a seguito di proposte dell'UNEP (*United Nations Environment Programme*) a partire dal 2008 sotto forma di un *Global Green New Deal*, non a caso in concomitanza della crisi economico-finanziaria globale allora in

at home, hopefully through changes in our value system, but by compulsion if voluntary methods fail [...] While this is being done, we must take action to reverse the deterioration of our environment before our planet is permanently ruined»).

²⁰ Ad esempio da C. Kaysen, *The Computer That Printed out W*O*L*F**, in *Foreign Affairs*, 1972, p. 660; R.M. Solow, *Is the End of the World at Hand?*, in *Challenge*, 1973, p. 39; N.I. Meyer – J.S. Nørgaard, *Policy Means for Sustainable Energy Scenarios*, 2010, reperibile in abstract online in *dnu.dk*; J.S. Nørgaard – J. Peet – K.V. Ragnarsdottir, *The History of The Limits to Growth*, in *Solutions*, 2010, p. 59.

²¹ C. Turner, *A Comparison of the Limits to Growth with Thirty Years of Reality*, Canberra, 2008.

²² U. Bardi, *The Limits to Growth Revisited*, New York, 2011.

²³ *Laudato si'*, Lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015, Città del Vaticano, 2015.

²⁴ Per una proiezione sul futuro cfr. J. Randers, *2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. A Report to the Club of Rome*, White River Junction, Vt., 2012, trad. it. *2052. Scenari globali per i prossimi quarant'anni. Rapporto al Club di Roma*, Milano, 2013.

²⁵ J. Rockstrom *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, 2009, p. 472; J. Bellamy Foster – B. Clark – R. York, *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*, New York, 2010; W. Steffen *et al.*, *Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet*, in *Science*, 2015, p. 736; J. Rockstrom *et al.*, *Sustainable Development and Planetary Boundaries*, paper presentato all'High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, United Nations, maggio 2013, in *post2015hlp.org*.

atto²⁶. Il modello innovativo della *green economy* è pensato come complementare allo sviluppo sostenibile, diretto a riorientare la politica economica, sociale e ambientale elaborata a livello sia nazionale che internazionale e a reinterpretare in tale ottica le norme esistenti. Si tratta di una revisione parziale del modello neoliberista di sviluppo poiché lascia inalterata la centralità della crescita economica misurata in termini di prodotto interno lordo (PIL) ma apporta come correttivo la sostituzione progressiva dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili e il ricorso all'innovazione tecnologica per ridurre le emissioni di carbonio.

Alcuni Paesi in sviluppo ed emergenti hanno criticato le proposte UNEP in quanto limiterebbero la propria sovranità nazionale sul controllo delle risorse naturali e si tradurrebbero in una «privatizzazione e mercificazione della natura» (*privatization and commodification of nature*), oltre che in misure protezionistiche sotto il pretesto della protezione ambientale. In effetti il sospetto che gli Stati dominanti nell'attuale sistema stiano cercando nuove strade per continuare a dominare il mercato, stavolta dei prodotti e servizi «verdi», non è irragionevole e induce a riflettere sulla reale possibilità di limitare l'efficientismo economico attraverso il ricorso agli stessi criteri di efficienza economica²⁷. D'altro canto le teorie più radicali contro i rischi del sistema capitalistico attuale, come quella della «decrescita»²⁸, o le teorie proposte in ottica di etica e spiritualità cristiana, come quelle sull'«economia onesta»²⁹, sull'«economia carismatica»³⁰ e sull'economia «francescana»³¹, pur apprezzabili laddove sottolineano l'esigenza di onestà, fraternità e gratuità per la vita umana anche nella sfera economica, quando non convergono semplicemente verso istanze di *green economy*, si prestano a serie obiezioni, di fronte alla complessità dell'economia globale odierna e alla sottostante varietà di culture, valori e interessi.

²⁶ Cfr. il [rapporto UNEP del settembre 2009](#), reperibile all'indirizzo unep.org. Nell'ambito delle Nazioni Unite può essere consultato il sito sustainabledevelopment.un.org.

²⁷ Per le obiezioni cfr. ad esempio V. Shiva, [Economy Revisited. Will Green be the Colour of Money or Life?](#), 26 luglio 2014, in globalresearch.ca.

²⁸ S. Latouche, *Le pari de la décroissance*, Paris, 2006, trad. it. *La scommessa della decrescita*, Milano, 2007. In proposito v. J. Bellamy Foster, [Capitalism and Degrowth: An Impossibility Theorem](#), in *Monthly Review*, 2011, in monthlyreview.org.

²⁹ H. Kung, *Anständig wirtschaften: warum Ökonomie Moral braucht*, München/Zürich, 2010, trad. it. *Onestà. Perché l'economia ha bisogno di un'etica*, Milano, 2011.

³⁰ L. Bruni – A. Smerilli, *Benedetta economia. Benedetto di Norcia e Francesco d'Assisi nella storia economica europea*, Roma, 2013.

³¹ M. Carbajo Nunez, *Crisis económica. Una propuesta franciscana*, Madrid, 2013, trad. it. *Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi*, Bologna, 2014.

3. Il “principio responsabilità”

Prima di esaminare lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale conviene fare un cenno al suo sfondo etico-teorico, che è utile anche per comprendere la *ratio* delle relative disposizioni giuridiche³². Una delle opere fondamentali in merito è senz'altro *Il principio responsabilità* di Hans Jonas, pubblicato nel 1979. L'opera ha innescato un dibattito scientifico e pubblico che è divenuto sempre più ineludibile ed appare oggi più attuale che mai³³.

In sintesi, le idee centrali sviluppate da Jonas sono le seguenti: 1) le etiche «tradizionali», tutte antropocentriche e preoccupate solo del qui e ora, non sono più adeguate al rischio di danni irreparabili al pianeta e alla stessa umanità che oggi scienza e tecnologia possono produrre in termini spaziotemporali potenzialmente illimitati, cioè dovunque e nel lungo o lunghissimo periodo, danni impensabili in passato; 2) occorre allora una “nuova etica”, una «etica del futuro»³⁴, che sia più adeguata alla potenziale irreparabilità dei danni attuali e che, a differenza delle etiche tradizionali, si proietti sul futuro e dovunque, con lo scopo di salvaguardare l'umanità dal rischio di estinzione; 3) la nuova etica costituisce un nuovo “imperativo categorico” di tipo kantiano³⁵ – anche se dell'etica kantiana Jonas non assume né il formalismo né la rilevanza delle intenzioni né l'antropocentrismo né la portata circoscritta al qui e ora –, un nuovo imperativo categorico che Jonas formula come segue «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra»³⁶; 4) il fondamento di tale etica, ovvero

³² Ci limitiamo qui ad illustrare *Il principio responsabilità* di Hans Jonas e rinviamo per gli approfondimenti alle interessanti riflessioni di F. Menga, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, 2017; Id., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021; Id., *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021.

³³ H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt am Main, 1979, trad. it. *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2009.

³⁴ H. Jonas, *Il principio*, cit., p. 23, 33-39.

³⁵ *Ibid.*, p. 55. Una delle formulazioni dell'imperativo categorico kantiano nella *Critica della ragion pratica* e nella *Fondazione della metafisica dei costumi* è il seguente: “Agisci in modo che anche tu possa volere che la tua massima diventi legge universale” (*Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne*).

³⁶ Jonas fornisce altre tre formulazioni equivalenti del suo imperativo categorico: in negativo “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita”; “Non mettere in pericolo le condizioni della sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla Terra”; tradotto nuovamente in positivo “Includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà”, in *Il principio*, cit., p. 16.

il fondamento del suo “dovere” o “dover-essere”, è individuato nell’essere, nel senso che da “come il mondo è” va dedotta la legge etica del “come dobbiamo agire”³⁷ – contro la c.d. “legge di Hume”, secondo cui dall’essere non si può dedurre logicamente un dover essere –, e più precisamente nel finalismo *intrinseco* della natura (ripreso dalla tradizione aristotelica e osteggiato dalla scienza moderna) secondo cui la natura ha uno scopo³⁸, a prescindere dall’uomo, e questo scopo è *continuare ad esistere*; 5) la nuova etica deve assumere la forma della “responsabilità”, o della “cura”, che ha il suo modello archetipico fondamentale nel rapporto genitoriale, cioè nella responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, nonché in quello del politico verso la comunità; 6) il criterio-guida di questa nuova etica dovrebbe essere una “euristica della paura” che permetta di comportarsi, in caso di incertezza sui rischi, nel modo più cauto³⁹. La conclusione di Jonas è che l’umanità dovrebbe perseguire (anziché un ideale di santità o perfezione, tipico delle etiche del passato) un obiettivo meno ambizioso, ma urgente, di far in modo che l’umanità continui ad esistere nel futuro, cioè che l’essere prevalga sul non-essere e la vita sulla non-vita, attraverso un dovere verso le future generazioni più che a se stessi nel presente, ossia una responsabilità votata non solo agli altri in genere ma ad altri che ancora non esistono. Alle utopie baconiana e marxista⁴⁰, Jonas preferisce un pragmatismo minimalista “anti-utopico”⁴¹, legato ai risultati e non alle intenzioni, per il quale

³⁷ Ivi., p. 58-61.

³⁸ Ivi., p. 65 ss., p. 101 («Vogliamo [...] assumere che la natura, prefiggendosi degli scopi o dei fini, pone anche valori»), p. 105 («L’uomo deve far sua nella propria volontà questa affermazione e imporre alle proprie facoltà la negazione del non-essere»), p. 175 («l’uomo è diventato un pericolo non solo per se stesso, ma per l’intera biosfera»), p. 179 («Quindi il *no al non essere* – e in primo luogo a quello dell’uomo – è al momento e fino a prova contraria la prima cosa in cui un’etica dell’emergenza per il futuro minacciato deve tradurre in azione collettiva il *sì all’essere*, reclamato dall’uomo in nome della totalità delle cose»).

³⁹ Ivi., p. xxvii, p. 34-35, p. 284-286 («da paura è oggi più necessaria che in qualsiasi altra epoca in cui, animati dalla fiducia nel buon andamento delle cose umane, si poteva considerarla con sufficienza una debolezza dei pusillanimi e dei nevrotici»), p. 286 («da paura fondata, non la titubanza, forse addirittura l’angoscia, ma mai lo sgomento e in nessun caso il timore o la paura per se stessi. Sarebbe invece effettivamente pusillanimità evitare la paura ove essa sia necessaria»).

⁴⁰ Ivi., p. 179 ss. Jonas considera il marxismo l’«esecutore del programma baconiano» (p. 182-185), ma nel complesso, almeno all’epoca in cui scriveva, l’utopia (in sé criticabile sul piano teorico e con tutti i suoi limiti anche sul piano pratico alla luce degli esistenti regimi comunisti nel mondo) che aveva più *chances* di riuscire ad imporre una “automoderazione dell’umanità” e sacrifici nel presente a favore delle future generazioni (p. 185-205, p. 222, p. 235-282).

⁴¹ Ivi., p. 24, p. 205 («è tempo di rinunciare all’utopia», essendo «concepibile una maturità capace di rinunciare all’illusione, facendosi carico in nome della conservazione dell’umanità – semplicemente in virtù della paura anziché della

l'importante è già solo sopravvivere, cioè *non estinguersi*, e se possibile lasciare un mondo vivibile ai posteri.

Può essere opportuno a questo punto riprendere alcuni snodi chiave del pensiero di Jonas, escludendo quelli più strettamente filosofici, con le sue stesse parole. La tesi centrale del libro è subito indicata nella prefazione del libro: «Il Prometeo [cioè la Tecnica] irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante, esige un'etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo»⁴². Secondo Jonas «l'etica [tradizionale] aveva a che fare con il qui e l'ora, con le occasioni quali si presentano fra gli uomini [...] L'uomo buono era colui che affrontava con virtù e saggezza tali occasioni, coltivando in se stesso tale capacità e rassegnandosi per il resto all'ignoto [...]. Nessun'etica del passato doveva tener conto della condizione globale della vita umana e del futuro lontano, anzi della sopravvivenza, della specie»⁴³. Ma «[t]utto è decisamente mutato[e] l'ammonimento rivolto al singolo di onorare le leggi non sarebbe più sufficiente», al punto che la sfera dell'agire collettivo, «a causa dell'enormità delle sue forze, impone all'etica una nuova dimensione della responsabilità, mai prima immaginata», ora che «l'andare in rovina del tutto per effetto di azioni umane, giuste o ingiuste che siano, è diventato una possibilità reale»⁴⁴. Oggi «il 'futuro' non è rappresentato in nessun organo collegiale né è una forza che possa gettare il proprio peso sulla bilancia» degli interessi, «[c]iò che non è esistente non possiede nessuna *lobby* e i non nati sono impotenti [...] e quando essi lo potranno esigere, noi, i colpevoli non ci saremo più»⁴⁵.

Si pone allora il problema di come fondare la “nuova etica” della “responsabilità” sulle sorti del pianeta *nella temporalità*, ossia anche per i tempi più lontani, evitando di cadere nella “seduzione dell'eternità” ed evitando di “cadere in una visione riduttiva antropocentrica”, a favore di una *responsabilità* del “transeunte”⁴⁶. Per Jonas il punto è dimostrare che «esiste [...] un *incondizionato dovere* dell'umanità all'esserci», che tra l'altro, «non va confuso con il dovere condizionato di esistere di ogni singolo»⁴⁷. In altri termini, «[s]ussiste [...] per l'umanità odierna, a partire dal *diritto* all'esistenza non ancora presente, ma anticipabile, dei posteri, un *dovere* di

spemanzza – di compiti per i quali era finora richiesta l'illuminazione di una promessa», p. 225.

⁴² Ivi., p. xxvii.

⁴³ Ivi, p. 8, p. 12.

⁴⁴ Ivi, p. 10, p. 15.

⁴⁵ Ivi, p. 30.

⁴⁶ Ivi, p. 101 ss., spec. p. 111, p. 175.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 47 (corsivo nell'originale) («Sul diritto individuale al suicidio si può discutere, sul diritto dell'umanità al suicidio invece no»), p. 126.

paternità di cui deve rispondere, e in forza del quale noi siamo responsabili nei loro confronti di quelle azioni che possono avere così profonde ripercussioni»⁴⁸. Si tratta di fondare «una pretesa all'essere, un *dover essere* dell'essere», considerando che «con la pura *attribuzione* di valore all'ente [...] è già decisa la priorità dell'essere sul nulla»⁴⁹. Il nuovo dovere «[g]enerato dal pericolo, spinge per forza di cose e in prima istanza verso un'etica della conservazione, della salvaguardia, della prevenzione e non del progresso e della perfezione» nel senso delle grandi utopie (che hanno fallito)⁵⁰. La «responsabilità» come intesa da Jonas, cioè come «cura»⁵¹, è ricondotta essenzialmente a due tipologie, distinte ma compenstrate, «quella dei genitori verso i figli e quella dell'uomo di Stato» verso i cittadini, delle quali «la responsabilità dei genitori [...] costituisce davvero, filo- e ontogeneticamente, l'archetipo di ogni responsabilità»⁵².

Su questa base, ad avviso di Jonas «su scala mondiale non possiamo più permetterci un incremento del benessere» e «la contrazione molto più della crescita dovrà diventare la parole d'ordine», prendendo pragmaticamente «congedo da un caro sogno giovanile, qual è per l'umanità l'utopia»⁵³. Occorre distinguere il progresso scientifico dal progresso tecnologico ed entrambi dal progresso morale: «nella tecnica, diversamente che nella scienza, il progresso può essere eventualmente anche indesiderato», come nel caso della bomba atomica, e il bene supremo tende a configurarsi come «*potenza* esteriore»⁵⁴. D'altro canto, nel campo etico e politico sociale «il quadro risulta di gran lunga meno evidente»⁵⁵. Si tratta allora di «apprendere nuovamente il rispetto e l'orrore per tutelarci dagli sbandamenti del nostro potere», «[u]n'eredità degradata coinvolgerebbe nel degrado anche gli eredi [...]. Conservare intatta quell'eredità attraverso i pericoli dei tempi, anzi, contro l'agire stesso dell'uomo, non è un fine utopico, ma il fine, non poi così modesto, della responsabilità per il futuro dell'uomo»⁵⁶.

⁴⁸ Ivi, p. 52 (corsivo nell'originale).

⁴⁹ Ivi, p. 61 (corsivo nell'originale).

⁵⁰ Ivi, p. 178.

⁵¹ Ivi, p. 285 («La responsabilità è la *cura* per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere, diventando 'apprensione' nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di quell'essere», corsivo nell'originale).

⁵² Ivi, p. 128 ss., spec. p. 163 («[...] il neonato, il cui solo respiro rivolge inconfutabilmente un 'devi' all'ambiente circostante affinché si prenda cura di lui»).

⁵³ Ivi, p. 205-206, p. 233 («da parola d'ordine deve essere *cautela* e non esuberanza», corsivo nell'originale), p. 244 («da *cautela*, soprattutto in caso di irreversibilità di alcuni fra i processi avviati, costituisce il lato migliore del coraggio e in ogni caso un imperativo della responsabilità», corsivo nell'originale).

⁵⁴ Ivi, p. 211-212 (corsivo nell'originale).

⁵⁵ Ivi, p. 213.

⁵⁶ Ivi, p. 286-287.

4. Accordo di Parigi del 2015 e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Nel 2015, in occasione della 21^a Conferenza delle Parti della Convenzione di New York sui cambiamenti climatici del 1992 («CoP 21»), fu adottato l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in vigore dal 4 novembre 2016 al momento dell'adesione di 55 Stati che rappresentavano complessivamente il 55 per cento delle emissioni mondiali di gas serra (art. 21)⁵⁷. L'Accordo consta del preambolo e di 29 articoli, formulati in modo assai criptico e circonvoluto, ed è annesso ad una decisione della CoP 21 che lo completa. Sull'Accordo sono stati subito formulati i più vari giudizi, sia positivi che negativi, ma nel complesso nei *media* è prevalsa l'idea che si trattasse di un accordo «storico» sulla protezione ambientale.

L'Accordo di Parigi si fonda sul presupposto che «[i]l cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta» e richiede «la massima cooperazione di tutti i Paesi» al fine di «accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra» (preambolo). Gli obiettivi dell'Accordo sono tre (mitigazione, adattamento e finanziamento) e sono così formulati: (a) «contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali, e proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali» attraverso riduzioni alle emissioni di gas serra (specie anidride carbonica e metano); (b) «aumentare la capacità di adattamento agli effetti avversi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza ad essi e ad uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra, in modo che non minacci la produzione alimentare»; (c) «rendere i flussi finanziari congrui con un percorso che conduca ad uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici» (art. 2, par. 1). Per conseguire l'obiettivo (a) «le Parti tendono a raggiungere il picco globale di emissioni di gas ad effetto serra il più presto possibile», espressione generica e priva di vincoli, «così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropiche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra nella seconda metà del corrente secolo», cioè tra il 2050 e il 2100 (art. 4, par. 1)⁵⁸.

⁵⁷ Per un recente ottimo commentario sull'Accordo di Parigi v. G. van Calster – L. Reins (eds.), *The Paris Agreement on Climate Change: A Commentary*, Cheltenham, 2021.

⁵⁸ Il punto cruciale dell'Accordo di Parigi è la fissazione del tetto al surriscaldamento globale di 1,5-2° C rispetto ai livelli pre-industriali, cioè alla seconda metà del XIX sec. Attualmente si ritiene che la temperatura media globale si sia innalzata di circa 1,1-1,2° C rispetto ai livelli pre-industriali, con effetti avversi già palesi e gravi (desertificazione, scioglimento dei ghiacci, innalzamento dei mari,

Tutte le Parti contribuiscono alla lotta contro i cambiamenti climatici mediante la definizione volontaria (ovvero priva di vincoli internazionali) a livello nazionale dei propri impegni, detti «contributi stabiliti a livello nazionale» (*nationally determined contributions*, NDCs). È indubbiamente questa impostazione (c.d. *bottom-up*) che ha favorito il “successo” dell’Accordo. Infatti «[c]iascuna parte deve [shall] preparare, comunicare e mantenere la sequenza di contributi stabiliti a livello nazionale» e deve (*shall*) perseguire «misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti» (art. 4, par. 2). Dunque, da un lato, gli Stati parti hanno sì l’obbligo di preparare, comunicare e aggiornare periodicamente i propri NDCs; dall’altro, hanno l’obbligo di fare ragionevoli sforzi per attenersi ma non di fissarli ad un dato livello internazionalmente imposto, né l’obbligo di rispettarli in termini assoluti. Al fine di assicurare una omogeneità dei dati che gli Stati sono tenuti a comunicare, l’Accordo prevede che i criteri di calcolo delle emissioni siano adottati a livello multilaterale dalla CoP (art. 4, par. 13). Gli impegni di mitigazione sono riesaminati periodicamente ogni cinque anni in modo che siano più elevati rispetto a quelli assunti in precedenza (art. 4, parr. 3 e 9). Di interesse è l’impegno di “progressione” o di “non regressione”, secondo cui «gli sforzi delle Parti tratteranno, nel tempo, una progressione, riconoscendo, al contempo, l’esigenza di sostenere le Parti che sono Paesi in sviluppo» (artt. 3 e 4, par. 3).

La verifica periodica dell’attuazione dell’Accordo spetta alla Conferenza delle Parti «al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo del[l]’ Accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine [...] tenendo conto della mitigazione, dell’adattamento e dei mezzi di attuazione e sostegno, così come dell’equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili» (art. 14, par. 1). La Conferenza delle Parti «tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e, periodicamente, ogni cinque anni successivi, tranne che stabilisca diversamente» (art. 14, par. 2). Il bilancio globale «offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera

inondazioni, disastri naturali, ecc.). Si calcola che nel 2100 in assenza di misure di contenimento la temperatura sarà più alta di 4-5° C, mentre mantenendo le attuali misure sarà più alta di 3° C e adottando le misure promesse ai sensi dell’Accordo di Parigi sarà più alta di 2,5° C. Il limite di 1,5° C previsto dall’Accordo è stimato oggi estremamente improbabile, anche se tecnicamente ancora possibile se si provvedesse ad un taglio draconiano del 50% delle emissioni di gas serra tale da raggiungere le zero-emissioni (c.d. «neutralità climatica») entro il 2050. Nel 2019 Cina e Stati Uniti risultavano da soli responsabili del 40% di emissioni. Nel rapporto *The Truth Behind the Climate Pledges* del novembre 2019 il *Panel* inter-governativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite ha affermato, a quattro anni dalla conclusione dell’Accordo, che il livello di realizzazione degli impegni assunti dalle Parti dell’Accordo di Parigi nel 2015 erano largamente insufficienti al raggiungimento dell’obiettivo.

determinata a livello nazionale, le misure e il sostegno» conformi all'Accordo (art. 14, par. 3). L'Accordo istituisce inoltre un meccanismo «per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle [sue] disposizioni», costituito da un Comitato composto di esperti. Il Meccanismo «ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo», cioè senza possibilità di irrogare sanzioni agli Stati inadempienti. Il Comitato «presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti», operando «secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti» e riferendo annualmente alla Conferenza delle Parti (art. 15)⁵⁹.

Accanto all'Accordo di Parigi e agli altri trattati sulla protezione ambientale globale è oggi di rilievo la “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” (*Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*) adottata con la risoluzione n. 70/1 del 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e i c.d. *Sustainable Development Goals* (SDGs) che dal 2016 sostituiscono i *Millennium Development Goals* (MDGs) adottati nel 2000. Ispirata a cinque obiettivi principali (*People, Planet, Prosperity, Peace e Partnership*), l'Agenda prevede 17 SDGs e 169 *targets* “ambiziosi e globali”, come si vede molti di più degli 8 *goals* e 18 *targets* dei precedenti MDGs, da realizzare entro il 2030⁶⁰. Occorre sottolineare che la risoluzione n. 70/1

⁵⁹ Al 27 dicembre 2020 soprattutto gli Stati a rischio di sommersione, ma anche l'Unione Europea, hanno inviato i loro NDC e relative informazioni. Nell'NDC inviato il 17 dicembre 2020, insieme alle informazioni richieste ai fini della trasparenza, l'Unione Europea ha comunicato il suo impegno «vincolante» di ridurre almeno del 55% (rispetto al 1990) le emissioni di gas serra dal 2021 al 2030 (§ 27). Si tratta di una netta «progressione» rispetto al 20% indicato nel 2015 che è diretta a raggiungere il livello di zero-emissioni entro il 2050. Occorre riconoscere che l'impegno dell'Unione sembra realistico alla luce delle misure che l'Unione ha predisposto per i prossimi decenni (c.d. *European Green Deal*) e dei risultati ottenuti dal 2015 al 2020.

⁶⁰ I 17 SDGs sono i seguenti: (1) porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque (No poverty); (2) porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile (Zero hunger); (3) garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età (Good health and well-being); (4) garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità (Quality education); (5) raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze (Gender equality); (6) garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari (Clean Water and Sanitation); (7) assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti (Affordable and Clean Energy); (8) promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (Decent Work and Economic Growth); (9) costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione (Industry, Innovation and Infrastructure); (10) ridurre le

non è giuridicamente vincolante e quindi contiene tutt'al più principi che potrebbero acquistare un rilievo giuridico se inseriti in (o in quanto richiamati da) altri atti normativi vincolanti.

Nonostante l'entusiasmo e il tono da quasi imminente Paese di Bengodi che ha circondato gli SDGs nei *media*, dove si è parlato persino della loro "entrata in vigore" dal 1° gennaio 2016 benché non siano giuridicamente vincolanti – il che è inevitabile se si considera che sono formulati e comunicati in forma di slogan – la loro realizzazione ad un livello significativo è improbabile, come la stessa Banca mondiale ha subito rilevato una settimana dopo l'adozione nel rapporto *Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies* («meeting the global poverty target by 2030 remains aspirational in all but the most optimistic of scenarios»⁶¹), a *fortiori* oggi in conseguenza della pandemia del Covid-19. In dottrina si discute sulla natura giuridica degli SDGs al fine, non molto persuasivo, di considerarli in qualche modo vincolanti, e vincolanti per tutti gli Stati, in particolare come principi generali del diritto internazionale. Il problema degli SDGs non è naturalmente nei loro (del tutto condivisibili) principi ispiratori, né nella loro (altamente probabile) mancata realizzazione nel 2030, bensì nel loro confezionamento in cui tutto il "buono" è da una parte senza tener conto che *in pratica* certi SDGs sono incompatibili con altri, a meno che non si trovino rimedi alle loro cause di fondo⁶².

disuguaglianze all'interno e tra i Paesi (Reduced Inequalities); (11) creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi (Sustainable Cities and Communities); (12) garantire modelli di consumo e produzione sostenibili (Responsible Consumption and Production); (13) adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze (Climate Action); (14) conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Life Below Water); (15) proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità (Life on Land); (16) promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive ad ogni livello (Peace, Justice and Strong Institutions); (17) rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile (Partnerships for the Goals) (cfr. www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals).

⁶¹ M. Cruz *et al.*, *Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies*, Washington, DC, 2015, p. 23.

⁶² Per un'interessante analisi empirica, che mostra come gli obiettivi di sostenibilità ambientale (nn. 6, 12-15) non siano compatibili con quelli di crescita economica (n. 8) alla luce dei dati e modelli oggi disponibili, v. J. Hickel, *The Contradiction of the Sustainable Development Goals: Growth versus Ecology on a Finite Planet*, in *Sustainable Development*, 2019, p. 873.

Sta di fatto che nel rapporto del 2020 delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile si afferma che il mondo non solo ha perso terreno rispetto agli SDGs del 2030 ma è andato ancora peggio sul piano delle disuguaglianze nel c.d. «Sud Globale»⁶³.

5. La prassi giurisprudenziale più recente sul diritto all'ambiente salubre

La tendenza più recente volta a dare un peso ai trattati sulla protezione ambientale, di per sé scarsamente efficaci, passa per i trattati sui diritti umani, specie reinterprestando il diritto ad un ambiente salubre, laddove presente o ricavabile per via interpretativa⁶⁴. Si tratta di una prassi giurisprudenziale piuttosto significativa sulla quale conviene soffermarsi.

È un fatto che, benché altri trattati non lo prevedano espressamente, il diritto all'ambiente salubre è stato ricavato dai trattati esistenti sui diritti umani mediante interpretazione degli organi di controllo, estendendo la portata del diritto alla vita o del diritto al rispetto della vita privata e sostenendo che le norme relative a tali diritti comportano un obbligo positivo degli Stati parti di adottare tutte le misure ragionevoli e adeguate per assicurare un ambiente salubre, in particolare di regolare il settore industriale privato, e di attuare le leggi di protezione ambientale. Ad esempio, la Corte europea dei diritti umani⁶⁵, pur rilevando che «né l'art. 8 né alcun'altra disposizione della Convenzione [europea sui diritti umani] sono pensati per fornire una protezione generale dell'ambiente in quanto tale», ha ribadito che «un grave inquinamento ambientale può incidere sul benessere degli individui ed impedire loro di godere delle loro abitazioni al punto da ripercuotersi negativamente sulla loro vita privata e familiare, anche senza mettere in pericolo gravemente la loro salute». Inoltre, la Corte

⁶³ Per un commento, che denuncia il silenzio del rapporto sulla “normalizzazione” delle violazioni dei diritti umani in atto nel mondo, anche a seguito dell'emergenza del Covid-19, v. D. Desierto, *SDG Report 2020: The Civil, Political, Economic, Social, Cultural, and Development Rights Crises Deepening in the Global South*, in *EJIL Talk!*, 15 luglio 2020.

⁶⁴ Il diritto ad un ambiente salubre venne adombrato per la prima volta nel principio n. 1 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano. In seguito, è stato espressamente previsto nell'art. 24 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 come un diritto collettivo di «tutti i popoli», nell'art. 11 del Protocollo di San Salvador del 1988 addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani e nel preambolo della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998.

⁶⁵ Corte EDU, 22 maggio 2003, ric. 41666/98, *Kyrtatos c. Grecia*.

ha accertato la violazione del diritto di proprietà privata previsto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla Convenzione europea, e correlativo obbligo "positivo", nel caso di Stati parti del Protocollo che non avevano adottato adeguate misure atte a prevenire inquinamenti da parte di privati su beni altrui. Un orientamento simile a quello della Corte europea è stato seguito da altri organi di controllo sui diritti umani, come il Comitato ONU dei diritti umani e la Corte inter-americana dei diritti umani, con riguardo in particolare alla possibilità dei popoli indigeni di vivere secondo il loro stile di vita⁶⁶.

Negli ultimissimi tempi, soprattutto dal 2015, si sta assistendo ad una moltiplicazione di casi dinanzi a tribunali interni e organi internazionali nei quali *specificamente il riscaldamento globale e in relazione all'Accordo di Parigi* viene considerato in termini di diritti umani, con esiti alterni a seconda dei casi ma via via sempre più favorevoli alla protezione ambientale. Accade così che gli impegni assunti dagli Stati sulla riduzione delle emissioni di gas serra, e persino un sufficiente numero di risoluzioni non vincolanti, vengano incorporati per interpretazione negli obblighi positivi che gli stessi Stati hanno nelle norme pertinenti dei trattati sui diritti umani, di solito quelle sul diritto alla vita e sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, con il risultato che obblighi deboli (come quelli di *due diligence* dell'Accordo di Parigi del 2015) o inesistenti (perché contenuti in strumenti non vincolanti) finiscono per diventare vincolanti ed effettivi in contesti normativi diversi da quelli originari, ad esempio in quanto assunti a parametro interpretativo degli obblighi positivi della Convenzione europea dei diritti umani o delle Costituzioni nazionali volta a volta rilevanti. È inoltre degno di nota che diversi casi siano stati promossi recentemente da minorenni invocando il principio della responsabilità inter-generazionale e che il Comitato ONU dei diritti umani abbia considerato, nella decisione *Teitiota* del 2019⁶⁷, il

⁶⁶ V., ad esempio, Corte inter-americana dei diritti umani, parere del 15 novembre 2017, *Ambiente e diritti umani*, parr. 35, 47, 56-57, 102; Corte EDU, 24 gennaio 2019, ricc. 54414/13 e 54264/15, *Cordella e altri c. Italia*; Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, decisione del 25 luglio 2019, *Cáceres*, com. 2751/2016, parr. 7.5, 7.8 (per un commento v. G. Reeh, *Human Rights and the Environment: The UN Human Rights Committee Affirms the Duty to Protect*, in *EJIL Talk!*, 9 settembre 2019); Corte inter-americana dei diritti umani, 6 febbraio 2020, *Associazione delle Comunità indigene Lbaka Honat c. Argentina*, par. 272 (per un commento v. P. Patarroyo, *Justiciability of "Implicit" Rights: Developments on the Right to a Healthy Environment at the Inter-American Court of Human Rights*, in *EJIL Talk!*, 11 maggio 2020).

⁶⁷ Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, decisione del 24 ottobre 2019, *Teitiota*, com. 2728/2016). Per una sintesi del caso e le sue implicazioni v. C. Focarelli, *Diritto internazionale*, Milano, 2021, par. 140.5, p. 458, s. Per un commento v. A. Maneggia, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights*

cambiamento climatico come una situazione che può comportare una violazione grave di diritti umani fondamentali potenzialmente suscettibile di innescare il divieto di respingimento.

Con riguardo alla giurisprudenza sui cambiamenti climatici nell'ambito dei diritti umani esiste un'ampia prassi giurisprudenziale che è opportuno esaminare, almeno limitatamente ai casi più recenti e significativi.

Nella sentenza n. 4360 del 5 aprile 2018 la Corte suprema della Colombia ha osservato che le autorità colombiane, avendo contribuito ai cambiamenti climatici attraverso la deforestazione, hanno violato obblighi derivanti da diversi trattati sui diritti umani e sull'ambiente che costituiscono un «ordine pubblico mondiale ecologico», arrivando ad affermare che «al fine di proteggere l'ecosistema vitale per il futuro del globo [...] la regione amazzonica colombiana è riconosciuta come un'entità, un 'soggetto di diritti'»⁶⁸.

Il 23 settembre 2019 l'attivista ambientalista svedese Greta Thunberg, insieme ad altri 15 giovani, ha promosso un ricorso al Comitato per i diritti dei fanciulli delle Nazioni Unite contro cinque Stati (Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia), ritenuti i maggiori emittenti tra gli Stati parti del Protocollo che consente il ricorso al Comitato, sostenendo che l'inquinamento da emissioni di gas serra viola i loro diritti alla vita, alla salute e alla pace sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo. Secondo i ricorrenti «[l]a crisi climatica non è una minaccia futura astratta» considerando che «[l]'aumento della temperatura media globale di 1,1° C sta attualmente causando ondate di caldo devastanti, incendi di foreste, episodi meteorologici estremi ricorrenti, inondazioni e l'innalzamento del livello dei mari» e che i bambini di oggi sono i più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici in quanto ereditano un pianeta molto diverso da quello dei loro genitori⁶⁹. Con decisione del 22 settembre 2021 il Comitato ha dichiarato il ricorso irricevibile per il mancato esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell'art. 7, lett. e), del Protocollo opzionale alla Convenzione del 1989⁷⁰. Il Comitato ha tuttavia ribadito che «i cambiamenti climatici pongono rischi significativi per il godimento dei diritti umani garantiti nella Convenzione, quali il diritto alla vita, il diritto ad

Protection or "Responsibility to Protect"? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, p. 635.

⁶⁸ Per un commento v. M. Brillman, *Environmental Rights and the Legal Personality of the Amazon Region*, in *EJIL Talk!*, 24 aprile 2018.

⁶⁹ [Per il testo della comunicazione contro l'Argentina v. earthjustice.org](https://www.earthjustice.org); per un'analisi in termini di diritto internazionale v. S. Gerbig, *Thank you, Greta & friends! Procedural aspects on the climate crisis-related communication to the UN Committee on the Rights of the Child*, in [Voelkerrechtsblog](https://www.voelkerrechtsblog.org), 2 ottobre 2019.

⁷⁰ Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, [decisione del 22 settembre 2021](https://www.unhcr.org/refugees/decision/2021/09/22), *Chiara Sacchi et al. c. Argentina*, com. 104/2019.

un'alimentazione e ad un alloggio adeguati, il diritto alla salute, il diritto all'acqua e i diritti culturali» e che «la mancata adozione di misure volte a prevenire un danno prevedibile ai diritti umani causato dai cambiamenti climatici o a regolamentare attività che contribuiscono a tale danno, può costituire una violazione degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani (par. 10.6). È inoltre significativo che il Comitato abbia accertato la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Protocollo opzionale, precisando che in caso di danni transfrontalieri, lo Stato nel cui territorio le emissioni hanno avuto origine (e che controlla le fonti di tali emissioni) esercita la propria giurisdizione anche nei confronti di bambini che pure si trovino fuori dal proprio territorio quando sussista un nesso di causalità tra gli atti o le omissioni dello Stato in questione e l'impatto negativo sui diritti dei minori (par. 10.7). Su tali presupposti, il Comitato ha concluso che i ricorrenti avevano dimostrato, nel caso di specie, che la lesione dei diritti loro spettanti in base alla Convenzione del 1989 a causa di atti o omissioni dell'Argentina per l'emissione di carbonio proveniente dal suo territorio, era ragionevolmente prevedibile, precisando altresì che i ricorrenti avevano dimostrato *prima facie* di avere subito personalmente un danno reale e significativo tale da giustificare il loro *status* di vittima ai sensi della Convenzione (par. 10.14).

Nella sentenza *Urgenda* del 2018 la Corte d'appello de L'Aja ha confermato la sentenza di prima istanza ingiungendo allo Stato dei Paesi Bassi di ridurre le emissioni di gas serra più velocemente di quanto previsto dal Governo (parr. 43-45). Ad avviso della Corte il rifiuto dello Stato di impegnarsi almeno per il 25% viola il suo dovere di protezione ai sensi degli artt. 2 e 8 CEDU. La Corte suprema olandese ha confermato la sentenza di appello il 20 dicembre 2019, precisando che «[l']obbligo di adottare misure appropriate ai sensi degli artt. 2 e 8 CEDU ricomprende il dovere dello Stato di adottare misure preventive per far fronte al pericolo, ancorché la concretizzazione di tale pericolo sia incerta, il che è coerente con il principio precauzionale»⁷¹, del quale peraltro la Corte non indica il valore giuridico nel diritto internazionale (par. 5.3.2) ma cita l'art. 3, par. 3, della Convenzione di New York sui cambiamenti climatici del 1992 (par. 5.7.3)⁷².

In direzione opposta è la sentenza del 17 gennaio 2020 nel caso *Juliana*, laddove la Corte d'appello per il nono circuito degli Stati Uniti ha respinto un ricorso presentato da 21 minori, rappresentati dai rispettivi tutori, che si ritenevano titolari di un diritto costituzionalmente protetto a vivere in un mondo abitabile libero da catastrofi climatiche. Pur riconoscendo che la questione dei cambiamenti climatici sia importante e

⁷¹ Cfr. C. Focarelli, *Diritto internazionale*, cit., par. 175.4, p. 585.

⁷² Per un commento v. A. Nollkaemper – L. Burgers, *A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case*, in *EJIL Talk!*, 6 gennaio 2020.

attuale, la Corte ha escluso la sua competenza a pronunciarsi in una materia coinvolgente complesse decisioni politiche affidate alla discrezionalità del Congresso e dell'Esecutivo. In ogni caso, secondo la Corte, non risultava dagli atti che il Governo fosse stato totalmente inerte⁷³. Il 10 febbraio 2021 la Corte d'appello in seduta plenaria ha emesso un ordine con il quale è stato negato l'appello⁷⁴. Il giudice Aiken ha comunque ordinato un incontro delle parti per discutere una possibile soluzione della controversia⁷⁵.

Anche nel caso *Minister for the Environment c. Sharma*, la Corte federale dell'Australia, con sentenza del 15 marzo 2022 ha rigettato la decisione del 27 maggio 2021⁷⁶ nella quale era stato sancito un obbligo (precisamente un “*duty of care*”) a carico del Ministro per l'ambiente australiano di tener conto dei danni climatici nell'approvazione di nuovi progetti sull'energia visti gli effetti nocivi a danno di giovani al di sotto dei 18 anni⁷⁷.

Nella sentenza *Plan B Earth* del 27 febbraio 2020 la Corte d'appello d'Inghilterra e Galles ha sospeso l'efficacia di una decisione (denominata *Airports National Policy Statement, ANPS*) del 2018 dell'allora Segretario di Stato che aveva indicato l'aeroporto di Heathrow a Londra come luogo preferenziale per una nuova pista di atterraggio dal momento che, al momento della decisione, il Segretario di Stato non aveva tenuto conto dell'Accordo di Parigi del 2015 (ratificato dal Regno Unito nel 2016) come richiesto dall'*UK Climate Change Act 2008*, configurando così una “*misdirection of law*”⁷⁸. Il 16 dicembre 2020 la Corte suprema del Regno Unito ha rigettato la decisione della Corte d'appello⁷⁹. Pur precisando che l'Accordo di Parigi non è stato recepito nell'ordinamento interno (par. 108) e che esso non prevede un obbligo per gli Stati di adottare misure interne volte a perseguire gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 4 (par. 71), la Corte ha concluso che il Regno Unito aveva comunque tenuto conto degli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi ai fini della decisione ANPS sull'aeroporto di Heathrow (par. 132).

In un ricorso distinto, l'organizzazione *Plan B Earth* e altri avevano convenuto in giudizio, tra gli altri, il Primo Ministro del Regno Unito

⁷³ [Juliana v. United States](#), 947 F.3d 1159 (9th Cir. 2020). Il testo è disponibile all'indirizzo cdn.ca9.uscourts.gov.

⁷⁴ [Juliana v. United States](#), 986 F.3d 1295 (9th Cir. 2021). Il testo è disponibile all'indirizzo ourchildrenstrust.org.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ [Sharma c. Minister for the Environment](#). Il testo è disponibile all'indirizzo judgments.fedcourt.gov.au.

⁷⁷ [Sharma v Minister for the Environment](#) [2021] FCA 560. Il testo è disponibile all'indirizzo judgments.fedcourt.gov.au.

⁷⁸ [R \(Plan B Earth and others\) v Secretary of State for Transport and others](#) [2020] EWCA Civ 214. Il testo è disponibile all'indirizzo bailii.org, par. 227.

⁷⁹ [2020] UKSC 52. Il testo è disponibile all'indirizzo supremecourt.uk.

lamentando l'assenza di misure efficaci per il rispetto dei limiti sulle emissioni di gas serra stabiliti con l'Accordo di Parigi. Nella sentenza del 21 dicembre 2021, l'Alta Corte di giustizia del Regno Unito (*High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court*) ha precisato che i giudici britannici non hanno giurisdizione su presunte violazioni dell'Accordo di Parigi da parte del Regno Unito, trattandosi di un accordo internazionale che non è stato recepito nell'ordinamento interno (parr. 6, 25)⁸⁰. La Corte ha altresì escluso una possibile violazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani sottolineando l'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materie quali la politica fiscale e tributaria (parr. 6, 50) e precisando che, in ogni caso, non vi erano prove che i ricorrenti corressero un rischio immediato per il diritto alla vita o al rispetto della vita privata e familiare nel Regno Unito (par. 6).

Ancora in direzione opposta il Tribunale federale supremo svizzero, nella sentenza *Senior Women for Climate Protection* del 5 maggio 2020, ha respinto un ricorso presentato da un'associazione ambientalista svizzera sostenendo che i tempi non siano ancora maturi per accogliere un reclamo per violazione di diritti fondamentali fondato sui cambiamenti climatici. Nel ricorso si denunciava che la Svizzera non avesse adottato misure idonee per il rispetto del tetto di 1,5-2° C dell'Accordo di Parigi in violazione degli artt. 10, 73 e 74 Cost. elvetica (rispettivamente sul diritto alla vita, sul principio di sostenibilità e sul principio di precauzione) e degli artt. 2 e 8 CEDU⁸¹. Il 6 novembre 2020 i ricorrenti hanno adito la Corte europea dei diritti umani⁸², e il 29 aprile 2022 il caso è stato deferito alla Grande Camera⁸³.

Nella sentenza *Friends of the Irish Environment* del 31 luglio 2020 la Corte suprema irlandese ha annullato per contrasto con il *Climate Act*, la legge irlandese sul clima del 2015, il Piano di Mitigazione Nazionale (*National Mitigation Plan*) adottato dal Governo nel 2017 ritenendo che il Piano non specificasse in modo sufficiente (essendo secondo la Corte «*excessively vague*», «*aspirational*», «*leaving too much [...] to further study or investigation*») il modo in cui doveva essere realizzato «l'obiettivo nazionale transitorio», da intendersi, secondo la legge del 2015, come «*transition to a low carbon, climate resilient, and environmental sustainable economy*» entro il 2015⁸⁴.

⁸⁰ [2021] EWHC 3469. Il testo è disponibile all'indirizzo [climatecasechart.com](https://www.climatecasechart.com).

⁸¹ Per un commento v. M. McDermott, *Switzerland Supreme Court Finds it is Too Early to Claim Fundamental Human Rights Violations Based on Climate Change*, in *EJIL Talk!*, 12 maggio 2020.

⁸² *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* (ric. 53600/20).

⁸³ Per un commento v. E. Schmid, *Victim Status Before the ECtHR in Cases of Alleged Omissions: The Swiss Climate Change*, in *EJIL Talk!*, 30 aprile 2022.

⁸⁴ [2019] IEHC 747. Per un commento v. O. Kelleher, *The Supreme Court of Ireland's Decision in Friends of the Irish Environment v Government of Ireland ("Climate Case Ireland")*, 9 settembre 2020.

Nell'ambito dei ricorsi presentati da minori ad organi di controllo internazionali merita un cenno anche il ricorso alla Corte europea dei diritti umani del 3 settembre 2020 da parte di sei cittadini portoghesi di età compresa dagli 8 ai 21 anni, con l'assistenza dell'ONG *Global Legal Action Network*, contro 33 Stati parti della CEDU, ritenuti i maggiori emittenti di gas serra in Europa, compresa l'Italia, per non aver adottato misure adeguate rispetto a quanto previsto da altri trattati (tra i quali l'Accordo di Parigi del 2015 e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989) in violazione degli artt. 2, 8 e 14 CEDU. Un problema del ricorso è che imputa ai 33 Stati accusati l'aver adottato misure atte a ridurre le emissioni soltanto nei loro territori e non anche fuori, il che va ben oltre la giurisprudenza ambientale della Corte (e dello stesso Accordo di Parigi). Un altro problema è che i ricorrenti non hanno tentato di adire i tribunali interni prima di rivolgersi alla Corte, come richiesto dall'art. 35, par. 1, CEDU, ritenendo che farlo fosse non solo impraticabile ma anche inutile (data l'assenza di rimedi effettivi) in tutti i 33 Stati accusati. Al 7 gennaio 2021 la Corte aveva soltanto comunicato il ricorso agli Stati accusati⁸⁵. Il caso è tuttora pendente dinanzi alla Corte europea la quale, da ultimo, ha indicato il termine di febbraio 2022 per la replica dei ricorrenti alle argomentazioni dei governi convenuti⁸⁶.

Due ricorsi analoghi sono stati presentati il 3 marzo 2021 alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'Italia e altri 32 Stati parti della Convenzione europea da due ragazze italiane di 20⁸⁷ e 18 anni⁸⁸ le quali lamentano la violazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione per l'assenza di misure efficaci predisposte dagli Stati convenuti per conformarsi all'Accordo di Parigi.

Di nuovo in direzione opposta è il caso *Greenpeace Nordic Association* nel quale una coalizione di gruppi ambientalisti si era rivolta ai giudici norvegesi per far dichiarare che il Governo della Norvegia, avendo emesso una serie di licenze per l'estrazione di gas e di petrolio nel mare di Barents, ritenute incompatibili con il limite di 1,5-2° C fissato dall'Accordo di Parigi del 2015, aveva violato "il diritto ad un ambiente salubre" sancito dall'art. 112 Cost. norvegese. Il 4 gennaio 2018 la Corte distrettuale di Oslo ha respinto il ricorso ritenendo che il Governo avesse adottato tutte le misure idonee e che «le emissioni di CO₂ all'estero derivanti da petrolio e gas

⁸⁵ Per un commento v. O.W. Pedersen, *The European Convention of Human Rights and Climate Change – Finally!*, in *EJIL Talk!* 22 settembre 2020.

⁸⁶ Reperibile all'indirizzo youth4climatejustice.org.

⁸⁷ *De Conto c. Italia e altri 32 Stati* (ric. 14620/21).

⁸⁸ *Uricchio c. Italia e altri 32 Stati* (ric. 14615/21). Per i diversi ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea e ai giudici nazionali su presunte violazioni dei diritti umani derivanti da omissioni degli Stati circa il rispetto dell'Accordo di Parigi e in genere i danni derivanti dai cambiamenti climatici, v. climatecasechart.com/non-us-case-category/human-rights.

esportato dalla Norvegia sono irrilevanti» ai fini dell'art. 112 Cost. Impugnata la sentenza, il 22 gennaio 2020 la Corte di appello di Bogarting ha confermato la sentenza di prima istanza, osservando che la soglia per la violazione dell'art. 112 è elevata e che i giudici dovrebbero evitare di sindacare le decisioni degli organi politici⁸⁹. Il 22 dicembre 2020 la Corte suprema norvegese ha confermato la sentenza di appello, considerando tra l'altro che le emissioni future derivanti da petrolio sono troppo incerte al momento per arrestare la concessione delle licenze⁹⁰. Il 15 giugno 2021 la *Greenpeace Nordic Association* ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione da parte della Norvegia degli artt. 2 e 8 della Convenzione⁹¹. La Norvegia ha chiesto recentemente alla Corte l'archiviazione del caso sostenendo che, in seguito all'intervento militare della Federazione Russa in Ucraina, si renderà necessario reperire maggiori risorse di petrolio e gas negli anni a venire⁹².

6. Sostenibilità, neoliberalismo e volontà di potenza

Possiamo a questo punto riprendere il “principio responsabilità” di Jonas e svolgere qualche riflessione di sintesi. La tesi di Jonas ha ricevuto diverse critiche in ambito filosofico, soprattutto laddove accoglie il finalismo della natura della tradizione aristotelica, contro l'assunto peculiare della scienza moderna per cui l'analisi scientifica è circoscritta alle cause efficienti prossime e non deve estendersi alla causa finale dell'ordine cosmico, che è spesso legata a motivazioni metafisiche e/o religiose. Un altro punto debole della tesi di Jonas è il fondamento stesso del principio responsabilità in un “dover essere”, cioè in un *obbligo* etico-giuridico a carico dei viventi, che viene ricavato dall’“essere” del mondo attuale, contro l'idea che una situazione *di fatto* (come l'attuale rischio di danni irreparabili al pianeta) non implica *logicamente* un *obbligo* (in questo caso di agire a favore delle generazioni future). Una terza obiezione è che Jonas, pur criticandolo, vedeva nel marxismo le maggiori *chances* per il suo principio di imporsi, essendo il capitalismo per natura ostile ad autolimitarsi, e oggi il marxismo (o almeno quel seguito che aveva negli anni '70 del XX sec.) non esiste più. Ma, al di là delle obiezioni di carattere filosofico, rimane il fatto che, per quanto il “principio responsabilità” sia quanto mai ragionevole e si fondi in definitiva su un senso elementare di responsabilità, non si può dire che esso

⁸⁹ Per un commento v. H. Duffy, L. Maxwell, *People v Arctic Oil before Supreme Court of Norway – What's at Stake for Human Rights Protection in the Climate Crisis?*, in *EJIL:Talk!*, 13 novembre 2020.

⁹⁰ Il testo delle tre sentenze è reperibile all'indirizzo climatecasechart.com.

⁹¹ Reperibile all'indirizzo greenpeace.org.

⁹² Reperibile all'indirizzo impakter.com.

abbia fatto presa nei rapporti effettivi tra gli Stati e nel diritto internazionale. Può così suonare fuori luogo dolersi, con ragione, del c.d. “presentismo” (cioè della attuale dominante “tirannia del presente”) o accusare gli Stati di non impegnarsi troppo nella difesa del principio senza chiedersi *come mai* un principio così “ragionevole” non riesca ad imporsi sul piano internazionale, benché sia accolto ormai sempre più a livello nazionale (come dimostra il nuovo art. 9 Cost. italiana) e in sempre più casi dinanzi a tribunali interni.

Se si cercano le cause probabilmente un ruolo centrale ha la competizione degli Stati nell’attuale sistema-mondo, sia di carattere economico (e qui gioca un ruolo determinante il modello “liberista” del diritto internazionale economico nella sua versione post-guerra fredda), sia (più nel profondo) di carattere politico-strategico. Come possono gli Stati «fidarsi» l’uno dell’altro e rinunciare a dosi di potenza nella lotta per la loro sopravvivenza già oggi rischiando di essere sopraffatti domani da altri Stati che continuassero a perseguire il loro massimo vantaggio? Come può il neoliberalismo globale “pensare” a una “responsabilità” nel senso di Jonas, e in generale a “beni pubblici” demercificati, se nel neoliberalismo non c’è altro che “merce” e profitto? Come è possibile la “sostenibilità”, cioè una auto-limitazione, nella *corsa competitiva* alla potenza economica, politica e militare finalizzata a rimanere in vita *ora*? Il diritto internazionale, come il diritto in genere, riflette le forze che lo creano e lo fanno rispettare, ma se queste forze vogliono e impongono regole di potenza, come possono eventuali altre regole di segno contrario davvero funzionare? Si potrebbe rispondere che basterebbe una spinta “dal basso”. Ma chi è disposto, ad esempio, a rinunciare ad una parte di ricchezza e di benessere per non si sa bene chi nel futuro mentre intanto è certo che meno ricchezza e benessere gli rendono, e rendono ai *propri* figli, la vita più difficile subito?

Il “principio responsabilità” vale per i vivi di oggi e i vivi di oggi anzitutto devono cercare di sopravvivere proprio nell’oggi *per poter arrivare* ad un *eventuale* domani. Non solo il domani è a rischio, come ricorda Jonas, ma anzitutto *l’oggi stesso*. Per molti il punto non è come assicurare la sopravvivenza domani ma come sopravvivere oggi stesso affinché ci sia un domani. L’uomo e la sua sopravvivenza *del momento* rimane decisiva, tanto più nel sistema ultra-competitivo internazionale, un sistema che appare improntato alla “volontà di potenza” nel senso di Nietzsche: “morto Dio”, come annunciato dal folle ne *La gaia scienza*⁹³, cioè crollata la credibilità di

⁹³ F. Nietzsche, *Die fröhliche Wissenschaft*, Berlin/Boston, 2015, trad. it. *La gaia scienza*, Milano, 1984, §§ 108, 125 e 343 («Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso!»). La “morte di Dio” corrisponde all’avvento de “l’uomo nuovo” (l’*Übermensch*, tradotto in italiano con “superuomo” o con “oltreuomo”) in *Così parlò Zarathustra*, Milano, 2010, p. 354-355 («Morti sono tutti gli dèi: ora vogliamo che l’oltreuomo viva – questa sia un giorno, nel grande meriggio, la nostra ultima volontà!»).

tutti i valori, non resta che lo scontro per valere, e nello scontro l'unica guida "ragionevole" è non essere sopraffatti *momento per momento*. In un sistema del genere, accentuato dal principio della competizione economica neoliberista, le idee di Jonas sulla "cura", riprese dal modello genitoriale, non riescono ad andare molto oltre il rapporto genitoriale stesso, cioè il "noi" della famiglia, o tutt'al più della comunità particolare. La stessa scuola, che è la sede del rapporto di "responsabilità" e "cura" *istituzionale* per i giovani, è stata neoliberisticamente ridotta a "prestazione" essenzialmente economico-competitiva, che è abilità nell'*arrivare prima degli altri*⁹⁴. E ci si trova in un mondo sempre più irresponsabile *nei fatti* che *parla* di "responsabilità", e cioè in un mondo che in definitiva *vende* (con pieno successo) il principio di Jonas, altro ennesimo approccio di potenza avallato dagli stessi dibattiti (persino scientifici) sulla bontà del principio.

7. Conclusioni

Il "principio responsabilità", che costituisce uno dei fondamenti teorici di ogni discorso sulla sostenibilità intesa nel senso della responsabilità inter-generazionale, è più attuale che mai nei suoi presupposti teorico-etici, ma paradossalmente "inattuale" (cioè difeso senza un sufficiente ascolto) nella sostanza. Se si parla di "future generazioni" è oggi soprattutto per *vendere* la loro idea, e per venderla *oggi*, cioè per la potenza nel presente a prescindere da cosa davvero accadrà nel futuro. Il futuro, la speranza, l'etica sono oggetto di mercato, compreso quello delle opinioni "rilevanti" che ne fanno oggetto di discussione. Il sistema non consente distrazioni nella lotta per la sopravvivenza nel presente e il futuro è usato strumentalmente in questa lotta. Allora, se questa diagnosi coglie qualcosa di vero, la sostenibilità *non è "sostenibile" nelle attuali circostanze* e può diventare sostenibile solo con un cambio di rotta quanto meno sul piano del sistema economico globale, un obiettivo al momento irrealistico, *ma possibile* a dispetto del "*there is no alternative*" (TINA) thatcheriano. È necessario anzitutto non avallare quello slogan e ritrovare il filo dell'antica voce della coscienza, della "legge morale in me" che riempiva l'animo di Kant di ammirazione e di venerazione "sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse" e che Kant connetteva "immediatamente con la coscienza" di esistere⁹⁵.

⁹⁴ C. Focarelli, *Diritto internazionale*, cit., par. 86.8, p. 253-256. Per approfondimenti e riferimenti bibliografici v. C. Focarelli, *International Human Rights "in Crisis" and the Neoliberalization of the Human Person*, in *Chinese Journal of International Law*, 2020, p. 53-100.

⁹⁵ I. Kant, *Critik der praktischen Vernunft*, Riga, 1788, trad. it. *Critica della ragion pratica*, Firenze, 2014, p. 341: «Due cose riempiono l'animo di ammirazione e

ABSTRACT: The sustainability principle is more and more debated as a principle of intergenerational responsibility, most notably in association to environmental protection. Under international law, the meaning of this principles has evolved starting from the end of the 19th century, culminating with the Agenda 2030 adopted by the United Nations General Assembly. The most interesting developments concerning this principle come from domestic case law and international case law, in particular in the field of human rights protection. However, the principle encounters many difficulties at inter-state level because of the strong economic and political competition among States.

KEYWORDS: sustainability – international law – right to a healthy life – Agenda 2030 – neoliberalism

Carlo Focarelli – Professore ordinario di Diritto internazionale, Università Roma Tre (carlo.focarelli@uniroma3.it)

di reverenza sempre nuove e crescenti, quanto più spesso e più a lungo il pensiero vi si ferma su: *il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me*. Queste due cose non ho da cercarle fuori della portata della mia vista, avvolte in oscurità, e nel trascendente; né devo, semplicemente, presumerle: le vedo davanti a me, e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza» (*Zwei Dinge erfüllen das Gemüht mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Überschwenglichen, außer meinem Gesichtskreise suchen und blos vermuthen; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein meiner Existenz*).